

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2025, n. 8-1102

**Legge regionale n. 14/2019, articoli 4 e 24. Disposizioni per il mantenimento dei servizi scolastici nei territori montani per l'anno scolastico 2025/2026. Risorse regionali pari a € 433.004,11.**



Seduta N° 71

Adunanza 12 MAGGIO 2025

Il giorno 12 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 09:55 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Andrea TRONZANO

#### **DGR 8-1102/2025/XII**

#### **OGGETTO:**

Legge regionale n. 14/2019, articoli 4 e 24. Disposizioni per il mantenimento dei servizi scolastici nei territori montani per l'anno scolastico 2025/2026. Risorse regionali pari a € 433.004,11.

A relazione di: Gallo

Premesso che la legge regionale n. 14/2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” sancisce che:

all'articolo 1, la Regione Piemonte, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44 secondo comma della Costituzione, riconosca la specificità delle aree montane e ne promuova lo sviluppo socio-economico e persegua l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali;

all'articolo 4, comma 3, lettera c), le Unioni montane concorrano al mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane;

all'articolo 24, comma 2, la Giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e con appositi bandi, attivi interventi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali, in particolare per i servizi scolastici, privilegiando le soluzioni innovative ed i modelli di servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 19 della legge regionale n. 28/2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, sancisce che la Regione promuova e sostenga interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree;

sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti, gli enti locali del territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno attivamente collaborato a realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico, anche utilizzando l'apposito contributo regionale.

Ritenuto, pertanto, di continuare a sostenere anche per l'anno scolastico 2025/2026, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge regionale n. 14/2019, il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani, sia per ovviare al disagio degli alunni che, in caso di cessazione del servizio, sarebbero costretti a frequentare altre sedi scolastiche il cui raggiungimento risulterebbe problematico per le famiglie ubicate in contesti montani di forte marginalità, sia per far fronte alle situazioni di pluriclasse, ove siano documentabili realtà di particolare difficoltà, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto.

Dato atto che la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della Montagna", nel condurre un'analisi tecnica finalizzata alla definizione dei criteri per la predisposizione del bando annuale di intervento a favore delle Unioni montane piemontesi, ha tenuto conto, in continuità con le azioni regionali finora intraprese, del diritto all'istruzione nelle situazioni di particolare criticità prevedendo, in particolare, quanto di seguito riportato:

- i programmi didattici presentati dalle Unioni montane in esecuzione del bando regionale, potranno essere attuati attraverso gli Istituti scolastici e/o i Comuni, fermo restando l'onere di rendiconto da parte delle Unioni montane;
- nel caso in cui le risorse finanziarie non fossero in grado di soddisfare tutte le richieste, sarà possibile ridurre proporzionalmente il contributo, rapportandolo alle risorse complessivamente disponibili;
- le attività didattiche potranno però essere cofinanziate anche con altri finanziamenti regionali, fino al raggiungimento della spesa sostenuta;
- in seguito alla comunicazione da parte delle Unioni montane di avvio delle attività didattiche, sarà possibile erogare un acconto fino al 90% del contributo riconosciuto.

Richiamato che, ai sensi della legge regionale n. 2/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027", lo stanziamento sul capitolo di spesa 156591 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 ammonta a € 389.703,70 sull'annualità 2025 ed a € 36.000,00 sull'annualità 2026.

Vista la D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.

Dato atto che alla copertura del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 433.004,11, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa, si farà fronte con un importo pari a € 389.703,70, relativo all'acconto, sul Cap. 156591/2025 e con un importo pari a € 43.300,41, concernente il saldo del contributo, sul Cap. 156591/2026 del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 433.004,11, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge

*delibera*

- di sostenere, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge regionale n. 14/2019, il mantenimento dei servizi scolastici nei territori montani, destinando, per l'anno scolastico 2025/2026, un importo complessivo di € 433.004,11 per l'attivazione di un apposito bando per la concessione di un contributo finanziario da assegnare alle Unioni montane, nel rispetto dei criteri riportati nell'Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- che alla copertura del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 433.004,11, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i. e nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa, si farà fronte con un importo pari a € 389.703,70, relativo all'acconto, sul Cap. 156591/2025 e con un importo pari a € 43.300,41, concernente il saldo del contributo, sul Cap. 156591/2026 del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Sviluppo della Montagna", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

**Legge regionale 14/2019, articoli 4 e 24. Criteri relativi al bando per il mantenimento dei servizi scolastici nei territori montani. Anno scolastico 2025/2026.**

**a) Premessa**

La legge regionale del 5 aprile 2019 n. 14 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna" prevede che la Regione, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44 secondo comma della Costituzione, riconosca la specificità delle aree montane e ne promuova lo sviluppo socio-economico e persegua l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali; inoltre la medesima legge stabilisce che la Giunta regionale attivi con appositi bandi, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e tramite le Unioni montane, interventi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali, in particolare per i servizi scolastici, privilegiando le soluzioni innovative e le buone pratiche replicabili sul territorio.

Inoltre l'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa" stabilisce che la Regione, al fine di favorire la permanenza della popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, promuova e sostenga interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree.

**b) Principi generali**

Le rilevazioni e le analisi effettuate presso Istituti scolastici ed Enti Locali operanti sul territorio montano hanno consentito di evidenziare la sussistenza di una pluralità di esigenze, tra le quali emergono soprattutto:

- 1) la necessità di salvaguardare le scuole del primo ciclo, con particolare riguardo alle situazioni di specifica criticità dovuta al ridotto numero degli alunni iscritti, con conseguente rischio di cessazione del servizio;
- 2) l'esigenza di valutare le realtà di pluriclasse in condizioni di particolare disagio, con il fine di equiparare l'offerta formativa nei servizi scolastici montani a quella normalmente garantita sul resto del territorio regionale.

Nella redazione del bando regionale per l'anno scolastico 2025/2026 si dovrà pertanto tener conto:

- della necessità di garantire il diritto all'istruzione nelle situazioni di particolare criticità, ovviando al disagio degli alunni che, in caso di cessazione del servizio, sarebbero costretti a frequentare altre sedi scolastiche il cui raggiungimento risulterebbe problematico per le famiglie ubicate in contesti montani di forte marginalità, con conseguente rischio di spopolamento dei comuni montani;
- della necessità di accordi tra gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche statali finalizzati al superamento delle criticità legate alle carenze di organico e/o alle difficoltà di spostamento sul territorio montano;
- delle situazioni di pluriclasse ove siano documentabili realtà di particolare disagio, dovute alla composizione delle stesse in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto;
- della presenza o meno, nella zona, di altri istituti scolastici completi di servizi e dei tempi necessari per raggiungerli.

### **c) Soggetti interessati**

Destinatario del bando saranno le Unioni montane piemontesi le quali potranno presentare, per i presidi scolastici ricadenti nel proprio territorio, programmi didattici da attuarsi attraverso gli Istituti scolastici di riferimento e/o i Comuni.

Requisito di ammissibilità è la localizzazione del plesso scolastico in un Comune classificato montano ai sensi della D.C.R. n. 826-6658 del 12/05/1988; per i comuni parzialmente montani il plesso dovrà essere situato nella porzione montana del territorio.

Per i plessi scolastici collocati in Comuni montani che non hanno attivato una convenzione o che non hanno aderito ad un'altra unione entro sei mesi dalla fuoriuscita dall'unione di provenienza o, ancora, che hanno stipulato una convenzione con un'Unione montana non contigua, il programma didattico dovrà essere presentato dall'Unione Montana territorialmente contigua al Comune in cui è situato il plesso scolastico; per "contiguità territoriale" si intende una vicinanza qualificata tra il Comune e l'Unione montana interessati, tanto da essere confinanti.

### **d) Modalità e termini di presentazione delle candidature**

Fatto salvo quanto indicato al punto precedente, le Unioni montane potranno presentare le istanze per gli istituti scolastici situati nel territorio di propria competenza entro il termine e con le modalità individuate nella determinazione dirigenziale del Settore Sviluppo della montagna.

### **e) Iniziative e massimali finanziabili**

Il contributo regionale potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) iniziative volte al mantenimento del servizio scolastico per le scuole dell'infanzia e le scuole primarie ubicate in contesti montani di particolare marginalità che renderebbero disagevole la frequenza scolastica in caso di cessazione del servizio, nell'importo massimo di € 18.000,00 per ciascuna iniziativa; per le sole scuole primarie di primo grado con più di 10 alunni e con situazioni di pluriclasse con più di tre gruppi classe potrà essere riconosciuto un contributo massimo di € 36.000,00;

b) interventi finalizzati alla razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nel caso in cui la composizione delle stesse risulti in condizioni di difficile sostenibilità in rapporto alla dotazione di personale docente ed al tempo scuola proposto, per un importo massimo di € 5.000,00 per ciascuna situazione di scuola primaria e di € 8.000,00 per ciascuna situazione di scuola secondaria di primo grado.

Ulteriori elementi di dettaglio saranno definiti con apposito provvedimento dirigenziale, con il quale si stabiliranno altresì le modalità di presentazione e rendicontazione delle domande.

### **f) Ammissione al finanziamento ed entità del contributo**

Al fine della valutazione dei requisiti di ammissibilità, le istanze pervenute saranno esaminate dal Settore Sviluppo della montagna, secondo i criteri e le modalità di cui al presente provvedimento e della determinazione di approvazione del bando.

Per la determinazione dell'entità del contributo non è prevista la formulazione di una graduatoria ma saranno finanziate tutte le iniziative che, in seguito all'istruttoria di cui sopra, saranno ritenute ammissibili.

Nel caso in cui le risorse finanziarie stanziare non siano in grado di soddisfare tutte le richieste ammissibili con i massimali indicati al punto e), il contributo sarà proporzionalmente ridotto, rapportandolo alle risorse complessivamente disponibili.

#### **g) Spese ammissibili**

Il contributo regionale potrà essere utilizzato esclusivamente per far fronte al costo del personale scolastico aggiuntivo dedicato al progetto e/o al costo del personale scolastico utilizzato oltre l'orario curricolare individuale d'obbligo per la realizzazione di iniziative come sopra definite, attuate nel periodo del calendario scolastico 2025-2026 e correttamente documentate ai sensi delle presenti disposizioni.

L'iniziativa per la quale è richiesto il contributo ai sensi delle presenti disposizioni potrà essere cofinanziata anche con altri finanziamenti regionali, fino al raggiungimento della spesa sostenuta.

#### **h) Concessione dei contributi**

L'esito dell'istruttoria e l'importo del contributo riconosciuto saranno comunicati ai soggetti interessati mediante lettera di concessione/non concessione del contributo, così come previsto dalla normativa vigente e dalla l.r. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione", dopo l'assunzione del provvedimento di ammissione o di esclusione.

In seguito alla comunicazione da parte delle Unioni montane di avvio delle attività didattiche, sarà possibile erogare un acconto fino al 90% del contributo riconosciuto.

#### **i) Rendicontazione e liquidazione dei contributi**

Le modalità di rendicontazione saranno definite con apposito provvedimento dirigenziale.

I contributi concessi saranno liquidati dal Responsabile del Settore Sviluppo della montagna.

#### **l) Revoca dei contributi**

Fatta salva la rinuncia volontaria da parte del soggetto beneficiario, si procederà alla revoca del contributo, con le modalità individuate da apposito provvedimento dirigenziale, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'iniziativa/attività o realizzazione in modo difforme o non attinente a quanto descritto nel programma didattico;
- modifica sostanziale dell'attività proposta senza preventiva comunicazione e senza adeguata giustificazione.

#### **m) Procedimento e Responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Dirigente pro tempore del Settore "Sviluppo della Montagna" della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

I procedimenti sono disciplinati dalla D.G.R. n. 22-8337 del 25 gennaio 2019 così come integrata dalla D.G.R. n. 8-8548/2024/XI del 13 maggio 2024 di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alle materie di competenza della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.